


DIRITTO - RIPASSO

LE NORME GIURIDICHE: REGOLE OBBLIGATORIE CHE OGNUNO E' TENUTO A RISPETTARE ANCHE CONTRO LA PROPRIA VOLONTA' (Pagare le tasse, Fermarsi quando il semaforo è rosso, Non rubare ...). Il DIRITTO è l'insieme delle norme giuridiche. Se una persona non rispetta la norma giuridica incorre in una SANZIONE. La sanzione è la conseguenza NEGATIVA in cui incorre chi non rispetta la norma giuridica (multa, carcere ...).

LE PARTIZIONI DEL DIRITTO: il diritto si suddivide in due rami principali: il DIRITTO PUBBLICO e il DIRITTO PRIVATO.

DIRITTO PUBBLICO: insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti che non sono su un piano di parità (rapporti tra Stato e privati). DIRITTO PRIVATO: insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti che sono su un piano di parità (tra privati).

LE FONTI DEL DIRITTO



Nel nostro ordinamento la possibilità di emanare norme giuridiche è riconosciuta a molti soggetti: Parlamento, Governo, Ministri, Regioni, Unione Europea, organi della Pubblica Amministrazione ecc. **CAPITA SPESSO, DUNQUE, CHE DUE NORME SIANO CONTRASTANTI**: la norma "x" dice una cosa, la norma "y" dice una cosa diversa.

PER RISOLVERE TALI QUESTIONI SI APPLICANO DUE PRINCIPI (prima si deve applicare il primo principio, poi EVENTUALMENTE si applica il secondo):

1 – PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO: "Quando due norme giuridiche sono di diverso grado, le fonti superprimarie prevalgono su quelle primarie, le quali a loro volta prevalgono sulle secondarie". Per esempio di fronte a due norme contrastanti, una contenuta nella Costituzione (fonte superprimaria), e l'altra in un decreto-legge (fonte primaria), si dovrà applicare la norma costituzionale.

Se le norme contrastanti sono DI PARI GRADO (due fonti primarie per esempio), si applica il secondo principio.

2 – PRINCIPIO TEMPORALE O DELL'ABROGAZIONE: fra due norme di pari grado, la norma più recente abroga la norma più vecchia. Per esempio di fronte ad un regolamento del 1970 che dice una cosa ed un altro regolamento del 1990 che ne dice un'altra, si dovrà applicare quello più recente (quello del 1990).

All'interno della categoria delle norme primarie i regolamenti dell'UE prevalgono sulle altre fonti primarie (leggi del Parlamento, decreti ...). Alcuni studiosi li definiscono "fonti primarie superprimarie".

EFFICACIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DELLA NORMA GIURIDICA.

Quando e dove è in vigore una norma giuridica?

EFFICACIA NEL TEMPO: la norma giuridica, dopo essere stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore dopo 15 giorni, salvo eccezioni. La "VACATIO LEGIS" è quel periodo che va dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale all'entrata in vigore.

EFFICACIA NELLO SPAZIO: vale il PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' per cui la norma giuridica è efficace solo in uno spazio territoriale ben definito (ad esempio una legge regionale sarà efficace solo in una determinata Regione).

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

La Costituzione è composta di 139 articoli, a cui si aggiungono 18 "disposizioni transitorie e finali". Gli articoli dal 1° al 12 costituiscono i "I principi fondamentali", (Preambolo). Vi sono poi la Parte Prima, (artt. da 13 a 54), che contiene "I diritti e i doveri dei cittadini" e la Parte Seconda, (artt. da 55 a 139), che riguarda "L'ordinamento della Repubblica", e quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, le Autonomie locali.

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA		
1 – 12	Preambolo	Principi fondamentali
13 – 54	Parte Prima	Diritti e doveri dei cittadini
55 – 139	Parte Seconda	Ordinamento della Repubblica
XVIII Disposizioni transitorie e finali		

LA COSTITUZIONE – I PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

PRINCIPIO REPUBBLICANO: con il referendum del 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto la repubblica come forma di governo, piuttosto che la monarchia. La repubblica è la forma di governo in cui il Capo dello Stato è un Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento e dai rappresentanti regionali, e con carica temporanea (7 anni).

PRINCIPIO DEMOCRATICO: democrazia vuol dire "potere del popolo". Questo principio è meglio specificato dallo 2° comma. La sovranità appartiene al popolo: sono i cittadini che prendono le decisioni ed esercitano il potere. Questo può avvenire "direttamente" (DEMOCRAZIA DIRETTA. Sono strumenti di democrazia diretta i referendum, le petizioni, il potere di iniziativa di legge), o in via indiretta, (DEMOCRAZIA INDIRETTA. Le elezioni rappresentano uno strumento di democrazia indiretta). Il corpo elettorale, (composto dai cittadini con diritto di voto), elegge il Parlamento, che ha il compito di approvare le leggi.

ARTICOLO 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

PRINCIPIO DELLA INVIOLABILITA' DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO. La persona è un valore assoluto e va protetta da ogni prevaricazione, anche da quelle dello Stato. Non si parla di soli cittadini, ma di "uomini": a tutte le persone che si trovano sul territorio dello Stato, (anche agli stranieri), sono riconosciuti i diritti fondamentali, (diritto alla vita, alla salute, al nome, ecc.). "Inviolabili" significa che questi diritti non devono essere "violati" né da altre persone, né dallo Stato.

ARTICOLO 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art. 3 stabilisce il principio di uguaglianza in senso giuridico (o formale): tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: l'art. 3 statuisce che l'uguaglianza debba essere non solo formale, ma anche sostanziale. E' quindi compito dello Stato intervenire affinché anche nella "sostanza", cioè nella realtà, nella vita di tutti i giorni, ogni persona abbia le medesime opportunità.

ARTICOLO 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art. 4 riconosce a tutti il DIRITTO AL LAVORO, che è il fondamento della Repubblica ai sensi dell'art. 1. Lo Stato ha il dovere di intervenire per garantire un posto di lavoro alla maggior parte delle persone e quindi deve impegnarsi per ridurre la disoccupazione. Il lavoro però è anche un DOVERE per il cittadino: ognuno, con la propria attività, deve contribuire al progresso della società.

ARTICOLO 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

PRINCIPIO DELL'UNITA' E INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA: lo Stato italiano è uno e indivisibile e non può tollerare la separazione o la perdita di parte del suo territorio.

PRINCIPIO AUTONOMISTICO: la Costituzione riconosce le autonomie locali, (gli enti locali: Regioni, Province e Comuni), e la loro utilità nel fornire ai cittadini servizi che rispondano meglio alle esigenze locali.

PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: la Pubblica Amministrazione si occupa di erogare i servizi di competenza dello Stato. La P. A. è strutturata in modo decentrato con organi centrali (a Roma, per esempio i ministeri) e organi periferici decentrati.

ARTICOLO 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE .

ARTICOLO 7

Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. (...)

ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. (...)

PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE. L'art. 7 riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Il 2° comma regola i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, dichiarando ancora validi i Patti Lateranensi (1929).

L'art. 8 stabilisce il principio di libertà religiosa, meglio esplicitato dagli artt. 19 e 20.

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

PRINCIPIO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA

PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO E DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. (...)

PRINCIPIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. La Repubblica ha scelto di rapportarsi alle altre nazioni in base al DIRITTO INTERNAZIONALE e non ai rapporti di forza. Lo straniero che ha subito nel suo Paese discriminazioni, o addirittura persecuzioni dovute a motivi politici, ha diritto ad ottenere asilo.

ARTICOLO 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA. L'art. 11 stabilisce il principio pacifista, il RIPUDIO DELLA GUERRA: le controversie internazionali devono essere superate con il diritto e non con la forza. L'Italia può aderire alle ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, anche se questo comporta limitazioni della propria sovranità.

ARTICOLO 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.